

Decreto 1 febbraio 2002 n.9

# **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

## **Regolamento applicativo della Legge 28 Aprile 1999 n.53**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i commi settimo e ottavo dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1999 n.53;*

*Visti i commi quinto e sesto dell'art. 12 della Legge 28 aprile 1999 n.53;*

*Visto il comma terzo dell'art. 2 della Legge 28 aprile 1999 n.53;*

*Visto il comma sesto dell'art. 4 della Legge 28 aprile 1999 n. 53;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 21 gennaio 2002 n.52;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

### **Titolo I**

#### **Delle tipologie degli oggetti dell'attività di impresa artigianale e dei requisiti professionali**

##### **Art.1**

(Tipologie degli oggetti dell'attività di impresa artigianale)

Le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa artigianale sono le seguenti:

#### **A) ARTIGIANATO ARTISTICO TRADIZIONALE**

##### **TESSILI**

1. Cardatura, filatura a mano della lana e di altre fibre; produzione su misura di manufatti a maglia; produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi.
2. Produzione a mano di tappeti e moquettes.
3. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.

Vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

4. Confezione di vestiario, di biancheria personale, di pellicce, di guanti ed accessori per l'abbigliamento su misura; confezione di modelli in carta o in tela.
5. Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli.
6. Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento.
7. Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali.

8. Laboratori da tappezziere.
9. Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.

#### Calzature, pelli e cuoio

10. Confezione a mano e su misura di calzature; produzione di pelletteria e cuoi artistici.
11. Produzione di sellerie e finimenti.

#### Legno, sughero e affini, mobilio e arredamento in legno

12. Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini; impagliatura di sedie; costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.
13. Costruzione non in serie di mobili artistici in legno, di piccoli oggetti artistici con base in legno, di sedie, divani e poltrone e restauro, doratura e laccatura di mobili antichi.
14. Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e altri oggetti in legno non di serie.

#### Meccaniche e metalliche

15. Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto.
16. Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili.
17. Officine da ramaio.

#### Minerali non metalliferi

18. Scalpellatura della pietra; lavorazione dei marmi, dell'alabastro e delle pietre di analogo impiego, dei graniti, porfidi e gneis; lavori di scultura in genere e per monumenti funebri.
19. Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche; produzione artistica di ceramiche, terraglie, maioliche, porcellane, piastrelle artistiche decorate a mano.
20. Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco.
21. Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro; trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche; molatura e decorazione di contenitori in vetro.
22. Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose.
23. Lavorazione delle pietre dure per gioielleria.
24. Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi.

#### Poligrafiche, editoriali e affini

25) Legatorie e rilegatorie.

26) Arti grafiche.

#### Manifatture varie

27) Costruzione non in serie di strumenti musicali.

28) Incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche.

29) Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro.

30) Fabbricazione non in serie di pipe ed oggetti di corno, osso, corallo, madreperla, avorio e tartaruga.

## **B) ARTIGIANATO DI SERVIZIO**

### Calzature

1. Riparazione a macchina e a mano di calzature.

### Meccaniche e metalliche

2. Officina da fabbro ferraio, lattoniere, maniscalco, arrotino.
3. Riparazione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette, trattori ed altre macchine agricole; rimorchio e soccorso stradale, autorimesse; gommista.
4. Officina da elettrauto.
5. Riparazione di carrozzerie.
6. Riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati, registratori di cassa e simili.
7. Riparazione di elettrodomestici, macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni.
8. Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.
9. Riparazione di strumenti musicali.
10. Riparazione di orologeria.
11. Lavorazioni in conto terzi per la tornitura, trapanatura, fresatura, piallatura e saldatura autogena.

### Gomma

12. Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti in gomma.

### Foto-cinematografiche

13. Laboratori fotografici e cinematografici.

### Costruzioni

- 14) Escavazioni, lavori stradali e movimento terra.

- 15) Restauro e manutenzione fabbricati.

- 16) Imbiancatura ambienti, tinteggiatura di esterni, verniciatura, ripristini parziali, montaggio carta da parati e finiture estetiche e/o artistiche di pareti, piccole manutenzioni civili e realizzazione opere in cartongesso.

- 17) Messa in opera di pavimenti, rivestimenti e montaggio moquettes

- 18) Messa in opera di serramenti in alluminio.

### Installazione e riparazione di impianti

- 19) Installazione e riparazione di ascensori e montacarichi.

- 20) Installazione e riparazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi.

21) Installazione e riparazione di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua.

22) Installazione e riparazione di impianti di utilizzazione di energia elettrica.

#### Trasporti

23) Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di I categoria.

24) Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di II categoria.

25) Trasporto persone con autovetture da piazza.

#### Servizi per l'igiene e la pulizia

26) Laboratori di barbiere.

27) Laboratori di parrucchiere.

28) Servizi per l'igiene e l'estetica della persona.

29) Toelettatura animali.

30) Lavanderia tradizionale e/o automatica; pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti; pulitura e custodia pellicce.

31) Servizi di pulizia di ambienti domestici, uffici, negozi, vetrine; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione di ambienti; servizi di pulizia caldaie, camini e simili; servizi spurgo fogne e pozzi neri.

32) Servizi di raccolta e trattamento rifiuti solidi.

33) Lavaggio auto e servizi accessori.

#### Servizi sanitari ausiliari privati

34) Fisioterapista.

35) Odontotecnico.

36) Tecnico ortopedico.

37) Ottico.

#### Servizi vari

38) Servizi di vetrinista.

39) Copisterie, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.

40) Servizi di sistemazione e cura giardini e parchi e gestione vivaio.

41) Scuola guida

42) Manutenzione, assistenza e riparazione hardware; realizzazione, assistenza e manutenzione software, pagine internet e prodotti multimediali in genere; arti grafiche.

43) Assistenza all'infanzia presso terzi.

## **C) ARTIGIANATO DI PRODUZIONE**

### Alimentari

1. Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti.
2. Laboratorio per panificazione e/o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate.
3. Molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli.
4. Lavorazione e conservazione delle carni.
5. Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti.
6. Produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati; produzione di acquavite e liquori; produzione di bevande analcoliche e di acque.

### Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

7. Lavorazione, cardatura, filatura, tessitura della lana, cotone, canapa, del lino e di altre fibre; confezione di vestiario e/o biancheria personale e/o biancheria per la casa in serie; produzione in serie di materassi, guanciali e articoli per il letto.
8. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.
9. Tintura, candeggio, stampa, apretto e finitura di qualsiasi tessile.
10. Lavorazione di pelli da pellicceria.

### Calzature, pelli e cuoio

11. Produzione di calzature, di articoli in cuoio, pelle e loro sucedanei.

### Legno, sughero e affini

12. Laboratori di falegnameria.

### Meccaniche e metalliche

13. Officina di tornitura.
14. Carpenteria leggera e costruzione parti di macchine.
15. Costruzione di macchine utensili.
16. Costruzione utensileria per macchine utensili e operatrici.
17. Costruzione e/o assemblaggio di materiale ed apparecchi idrico-sanitari.
18. Costruzione e assemblaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.
19. Costruzione e/o montaggio di apparecchiature elettroniche, radio TV, di telecomunicazioni in genere e collegamenti telematici via cavo.
20. Produzione di materiale elettrico, elettronico, cavi, conduttori, isolanti ed accessori.
21. Costruzione e/o montaggio di autoveicoli, autotelai, biciclette, motoveicoli.
22. Costruzione di carrozzerie per veicoli.

23. Costruzioni di parti ed accessori di veicoli e rimorchi.

Ceramica e vetro

24) Lavorazione della ceramica

25) Lavorazione e posa in opera di vetri e specchi in genere; trasformazione del vetro.

Chimica

26. Produzione di stucchi e collanti in polvere e pasta.

27. Produzione prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria ed affini.

28. Produzione detersivi e prodotti ausiliari per la casa.

Carta, attività poligrafiche ed affini

29. Lavorazione della carta.

30. Tipografie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica e fotocomposizione.

31. Arti grafiche.

32. Produzione di articoli di imballaggio e confezioni.

Costruzioni

33) Costruzioni edili

Manifatture varie

34) Costruzione di strumenti musicali.

35) Fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini.

36) Lavorazione di minerali in genere.

37) Incisione timbri, punzoni, targhe, numeratori e simili.

## Art.2

(Requisiti di preparazione o esperienza professionale relativi ad attività artigianali)

Ai sensi del quarto comma, punto m) dell'articolo 4 della Legge 28 aprile 1999 n.53, vengono stabilite le particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per i rami "Installazione e riparazione di impianti", "Servizi per l'igiene e la pulizia" di cui ai numeri 26), 27), 28) e 29) sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

1. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta,
2. attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta,

3. avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Trasporti" è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Servizi sanitari ausiliari privati" di cui ai numeri 34), 35), 36) e 37) è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:

- Fisioterapista: diploma di laurea in terapeuta della riabilitazione;
- Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
- Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
- Ottico: diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore artistico tradizionale per i rami "Minerali non metalliferi" di cui al numero 23) e "Manifatture varie" di cui al numero 29) ovvero per il rilascio di licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Manifatture varie" di cui ai numeri 35) e 36) sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta,
- b. diploma di Maestro Orafo ovvero frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a 3 anni,
- c. avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Alimentari" il titolare deve essere in possesso di Libretto Sanitario.

Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionali richiesti dal presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione Congressuale per l'Artigianato che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

### Art.3

(Attività da disincentivare)

Per le richieste di licenza artigianale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 28 aprile 1999 n.53 vengono di seguito individuate, ai sensi dell'ottavo comma del medesimo articolo, le attività da disincentivare:

Artigianato di servizio

1. Trasporto persone da esercitarsi con n. 1 autobus o n. 1 minibus;

Artigianato di produzione:

1. Demolizione mezzi di trasporto, rottami ferrosi e metallici

Le attività di cui al comma che precede non possono neppure essere concesse dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato.

## **Titolo II**

### **Delle tipologie degli oggetti dell'attività di impresa industriale**

#### **Art.4**

(Tipologie degli oggetti dell'attività di impresa industriale)

Le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa industriale sono le seguenti:

#### **Azioni o attività da svolgere:**

- Ricerca & Sviluppo (servizi)

metodi e prodotti, comprende le seguenti sottocategorie:

- Analisi, proiezione, monitoraggio
- Consulenza
- Disegno
- Ideazione
- Organizzazione e impostazione
- Progettazione
- Programmazione

- Produzione

comprende le seguenti sottocategorie:

- Assemblaggio
- Confezione
- Conservazione
- Costruzione
- Conto Lavorazione
- Fabbricazione

- Lavorazione
- Manifattura
- Trasformazione

- Installazione e manutenzione (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Assistenza
- Montaggio

- Posa in opera
- Riparazione

- Distribuzione (servizi complementari)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Commercio
- Fornitura
- Intermediazione commerciale con mandato
- Mandati di agenzia e/o rappresentanza

- Stoccaggio (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Deposito,
- Imballaggio
- Logistica
- Magazzino

## **Settore di attività:**

Alimentari e affini:

1. pane, pasta, pasticceria e biscotti, cioccolato, confetture, gelati
2. prodotti della pesca
3. frutta, ortaggi e altri prodotti

Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

- 4) tessuti e filati di qualsiasi tipo e fibra, confezioni, maglieria, biancheria personale, biancheria per la casa, confezioni in pelle, compresi coordinati ed accessori, materassi, guanciali e articoli per il letto

Calzature, pelli e cuoio

- 5) calzature, articoli in cuoio, pelle e loro sucedanei

Legno, mobilio e arredamento in legno

- 6) legname, compensati, tranciati, pannelli fibrolegnosi, truciolati, elementi prefabbricati in legno per l'industria del mobilio, falegnameria per l'edilizia, elementi prefabbricati in legno

- 7) mobili e arredamenti in genere per la casa e/o l'ufficio, poltrone, divani, sedie

Metallurgia

- 8)acciaio, alluminio e metalli non ferrosi

## Meccanica

9. carpenteria metallica leggera, mobili e arredi metallici, infissi e serramenti metallici
10. macchine utensili e operatrici, apparecchi per impianti sollevamento e trasporto, utensileria per macchine utensili e operatrici, minuteria metallica, scatolame, fustame metallico e affini in lamiera, bulloneria e viteria, motori, generatori, interruttori, materiale elettrico per impianti, cavi, conduttori elettrici, isolanti ed accessori
11. apparecchiature per la ventilazione-essiccamento, frigoriferi industriali, compressori e affini, macchine e apparecchi per dosatura, confezione, imballaggi

## Elettrici

- 12) Apparecchi elettrici, elettronici, elettromeccanici, elettrodomestici

## Automobilistica

- 13) motoveicoli, biciclette, autoveicoli e autotelai, parti ed accessori di autoveicoli e rimorchi
- 14) carrozzerie per veicoli

## Minerali non metalliferi

- 15) graniti, porfidi, marmi, gessi e stucchi, ceramica, gres e materiale refrattario, porcellane, vetri e specchi in genere
- 16) manufatti semplici o armati, cementizi o misti, lastre e tubi

## Chimica

- 17) prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria e affini, detersivi e prodotti ausiliari per la casa

## Gomma

- 18) articoli di gomma e rigenerato di gomma

## Carta, cartone e cartotecnica

- 19) cartotecnica, articoli di imballaggio e confezioni

## Poligrafiche, editoriali e affini

- 20) tipografie per la stampa di giornali e varie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica, arti grafiche, legatorie e rilegatorie

## Foto-fono cinematografiche

- 21) Studi fotografici
- 22) Laboratori fotografici, cinematografici e televisivi

## Materie plastiche

23) manufatti, accessori, articoli tecnici per prodotti destinati all'industria manifatturiera, manufatti e articoli per l'edilizia,

24) articoli per arredamento, abbigliamento e affini, articoli per imballaggio e confezioni

## Telecomunicazioni, Comunicazioni, Informatica, Telematica

25) impianti telefonici e di telecomunicazione

26) telecomunicazioni

27) informatica, programmi per elaboratori elettronici, elaborazione dati

## Manifatturiere varie

28) strumenti musicali

29) articoli da regalo, pubblicitari, bigiotteria e chincaglieria

## Costruzioni

30) lavori per la finitura di ambienti

## Servizi vari

31) Consulenza, formazione e qualificazione delle risorse umane, servizi ed attività turistiche, organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; esercizio dell'attività di albergo

32) Agenzie di pubblicità, grafica pubblicitaria e marketing, editoria, servizi editoriali, pubblicità; formazione e qualificazione delle risorse umane; reperimento di informazioni commerciali, disbrigo di pratiche amministrative, elaborazione dati; controllo qualità, analisi e resistenze materiali; organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; servizi di traduzione ed interpretariato

33) Servizi di pulizia

34) Studi artistici e affini

35) Servizi tecnici aziendali

Per la predisposizione dell'oggetto dell'attività d'impresa per le patenti d'esercizio a carattere industriale si procede, in linea generale, alla individuazione di una o più "Azioni o attività da svolgere", ovvero di una o più sottocategorie delle stesse, in riferimento ad un esclusivo "Settore di attività" identificato con numero arabo.

Il "Settore di attività" può essere ulteriormente definito attraverso la limitazione dello stesso ad alcune delle voci componenti.

Qualora le "Azioni o attività da svolgere" prescelte comprendano sia attività di servizio sia di produzione è necessario specificare, prima del rilascio della patente, l'ambito prevalente di operatività.

La categoria di "Azioni o attività da svolgere" denominata "Distribuzione" svolge un ruolo subordinato, ausiliario e di complemento alla attività di produzione e/o servizio e pertanto la mancata attivazione di una attività principale di produzione e/o servizio, ovvero la sospensione per un periodo superiore a sei mesi, nonché la rinuncia delle predette attività principali comporta la revoca della patente d'esercizio ai sensi dell'articolo 17 della Legge 8 giugno 1965 n.18.

Per le attività contenute nei settori "Poligrafiche, editoriali ed affini", "Foto-fono cinematografiche", "Costruzioni" e "Servizi Vari" l'oggetto è definito solamente dal "Settore di attività".

### **Titolo III**

#### **Determinazione degli orientamenti in materia di patenti industriali individuali e concessioni societarie**

##### Art.5

(Criteri generali)

Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 e del quinto e sesto comma dell'articolo 12 della Legge 28 aprile 1999 n.53, i criteri generali da considerare per la valutazione delle istanze relative a patenti industriali individuali e a nulla osta societari nel settore industriale sono i seguenti:

1. mantenere l'attuale diversificazione produttiva, favorire la presenza di una pluralità di settori ed una ampia gamma di attività industriali;
2. autorizzare le iniziative economiche compatibili con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la salvaguardia dell'ambiente, con l'utilizzo razionale ed equilibrato del territorio;
3. privilegiare le iniziative economiche che prevedano, nel piano aziendale, l'impiego di personale con caratteristiche professionali in sintonia con la disponibilità di forza lavoro presente nella lista di collocamento;
4. dare valore alle qualifiche e alle professionalità dei soci promotori delle quali deve essere data evidenza nel piano aziendale;

##### Art.6

(Settori da privilegiare)

Per l'esame delle istanze, che risultino compatibili con i criteri di carattere generale di cui al precedente articolo, vengono indicati i seguenti settori da privilegiare in linea con le necessità di sviluppo economico-sociale della Repubblica:

1. terziario avanzato in genere;
2. terziarizzazione dell'attività industriale, alta tecnologia;
3. organizzazione di eventi culturali, sportivi, artistici, scientifici;
4. attività sanitaria privata non in concorrenza con il servizio di sanità pubblica;

5. servizi alle imprese, servizi all'attività internazionale, ricerca, nuove tecnologie, marketing, innovazione, progettazione, assistenza post vendita, gestione reti di vendita, controllo qualità, reti telematiche, informatica, telematica, elettronica;
6. attività collaterali al turismo;
7. formazione e qualificazione delle risorse umane;
8. finanziario industriale;
9. utilizzazione marchi e brevetti;
10. produzione ad elevata tecnologia;
11. produzioni televisive e cinematografiche;
12. altre attività produttive in genere purché non inquinanti.

#### Art.7

(Settori da disincentivare)

Le attività di seguito elencate risultano da disincentivare in quanto non conformi alle necessità di sviluppo economico-sociale della Repubblica:

1. cementifici o produzione/miscelazione calcestruzzo;
2. settore della metalmeccanica pesante;
3. trasporti su gomma di cose e di persone;
4. in generale tutte le attività inquinanti e pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori; quelle che richiedono un eccessivo utilizzo di spazi territoriali; quelle che richiedono l'utilizzo di personale non residente.

Le attività di cui sopra, ad eccezione del caso previsto al successivo articolo 8, non possono neppure essere concesse dal Congresso di Stato.

#### Art.8

(Risoluzione di crisi aziendali)

In caso di crisi aziendali può emergere l'opportunità di autorizzare insediamenti sostitutivi dello stesso settore di attività anche se quest'ultimo dovesse risultare da disincentivare ovvero non in linea con i criteri generali del presente decreto.

#### Art.9

(Procedura per la concessione del nulla osta alla costituzione di società)

Il Congresso di Stato, dopo aver esaminato le istanze sulla base degli indirizzi di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, procede alla concessione del nulla osta ai sensi dell'art.12 della Legge 13 giugno 1990 n.68 ponendo le seguenti condizioni:

- a. assunzione di impegni occupazionali con indicazione delle qualifiche, profili professionali, tempi di assunzione;

- b. presentazione di documentazione attestante la legittima disponibilità di una sede idonea o potenzialmente tale all'esercizio dell'oggetto sociale nella sua globalità.

La volontà di assumere gli impegni occupazionali previsti in delibera deve risultare, a pena di nullità, oltrechè dal piano aziendale, nel quale deve essere data dettagliata evidenza degli elementi di cui al punto a) del primo comma del presente articolo, anche nell'atto pubblico sottoscritto dai soci promotori e dal legale rappresentante al momento della costituzione della società.

L'eventuale necessità di personale frontaliero, già identificato, e necessario al raggiungimento degli scopi sociali, sarà oggetto di accordo con la Segreteria di Stato per il Lavoro;

All'atto costitutivo della società deve essere inoltre allegata, a pena di nullità, certificazione rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio attestante l'adempimento richiesto al punto b) del primo comma del presente articolo.

Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma che precede, i soci promotori devono, nel termine di 90 (novanta) giorni a far data dalla notifica della delibera di nulla osta preventivo, ovvero per iniziative che richiedono una particolare organizzazione entro un termine all'uopo fissato dal Congresso di Stato, presentare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la

documentazione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, verificata la documentazione presentata, adempie al rilascio della certificazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa.

La mancata presentazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio della documentazione di cui al punto b) del primo comma del presente articolo comporta la decadenza del nulla osta.

#### **Titolo IV**

#### **Norme procedurali ed applicative della Legge 28 aprile 1999 n. 53**

##### **Art.10**

##### **(Certificati)**

Il "certificato penale" di cui agli articoli 2, 8, 13, 19 e 21 della Legge 28 aprile 1999 n.53 è il certificato previsto dall'articolo 5, comma primo, della Legge 13 settembre 1906.

Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel certificato penale si deve tener conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna,

della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica.

Il "certificato di mai avvenuto fallimento" è egualmente previsto dall'articolo 5, comma primo, della Legge 13 settembre 1906, dal quale non devono risultare procedure concorsuali in corso né l'iscrizione nel registro dei falliti secondo la legge nazionale dell'interessato.

I certificati rilasciati da Stati diversi da quello sammarinese dovranno avere caratteristiche e contenuto corrispondenti a quelli dei certificati rilasciati a norma dei commi precedenti.

Nel caso in cui lo Stato straniero, per dichiarazione dell'autorità consolare competente, non rilasci certificati con caratteristiche analoghe a quelle dei certificati rilasciati dallo Stato sammarinese, il Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale potrà emanare circolari esplicative nelle quali saranno individuati i documenti sostitutivi, le caratteristiche e le forme degli stessi nonché i criteri di valutazione delle relative iscrizioni.

#### Art.11

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

La certificazione richiesta per l'assunzione di cariche amministrative e di sindaco, ad esclusione dell'attestato di iscrizione agli Ordini o Collegi Professionali, può essere sostituita da dichiarazione rilasciata con le modalità di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n. 105.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta innanzi ad un funzionario pubblico o pubblico ufficiale del Tribunale Commissariale abilitato a ricevere la pratica, oppure autenticata da un Notaio sammarinese.

#### Art.12

(Sottoscrizione o acquisto di quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni da parte di persone giuridiche)

Nel caso di sottoscrizione o acquisto di quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni con le modalità ed i limiti previsti dalla Legge 28 aprile 1999 n. 53 da parte di persone giuridiche, queste non sono tenute ad allegare ai relativi atti o a produrre il certificato penale, bensì unicamente il certificato di vigenza della persona giuridica che sottoscrive o acquista quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni.

Le persone giuridiche di ordinamenti stranieri dovranno presentare un certificato avente caratteristiche e contenuto simile al certificato di vigenza.

Nel caso in cui lo Stato straniero non rilasci un certificato con caratteristiche analoghe a quelle di cui ai commi che precedono, il Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale Civile e Penale potrà emanare circolari applicative nelle quali potranno eventualmente essere individuati i documenti sostitutivi, le caratteristiche e le relative forme.

#### Art.13

(Acquisto di quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni da parte di Società Fiduciarie e/o Finanziarie)

Le Società Finanziarie e/o Fiduciarie che procedono all'acquisto su mandato e per conto di persone fisiche ovunque residenti di quote relative a Società a Responsabilità Limitata ovvero di azioni nominative di Società per Azioni di diritto sammarinese, devono acquisire obbligatoriamente all'atto del conferimento del mandato fiduciario i certificati di cui al secondo comma dell'articolo 21 della Legge 28 aprile 1999 n. 53.

Le Società Finanziarie e/o Fiduciarie che procedono all'acquisto di quote relative a Società a Responsabilità Limitata ovvero di azioni nominative di Società per Azioni di diritto sammarinese su mandato e/o per conto di persone fisiche ovunque residenti, dovranno conservare i documenti di cui al comma che precede per cinque anni a far data dalla cessazione del mandato fiduciario, per eventuali controlli da parte dell'autorità giudiziaria con i limiti e nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le Società Finanziarie e/o Fiduciarie non potranno procedere all'intestazione di quote o azioni nominative di società di diritto sammarinese nell'ipotesi in cui il mandante persona fisica, risulti dai certificati di cui al primo comma del presente articolo aver riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti la mancanza o la perdita della capacità civile o l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

Le Società Finanziarie e/o Fiduciarie, dovranno procedere all'aggiornamento dei documenti acquisiti all'atto dell'intestazione fiduciaria di cui al primo comma del presente articolo, con periodicità annuale.

Le Società Finanziarie e/o Fiduciarie dovranno rinunciare al mandato fiduciario conferito da persone fisiche, nell'ipotesi in cui il mandante risulti, dall'aggiornamento dei documenti di cui al comma che precede, aver riportato condanne per reati non colposi contro il patrimonio o reati di altra natura per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni ovvero quando risulti la mancanza o la perdita della capacità civile o l'intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

#### Art.14

(Deposito atti di cessione quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni)

Tutti gli atti di cessione quote di Società a Responsabilità Limitata o di Azioni di Società per Azioni di cui all'articolo 21 della Legge 28 aprile 1999 n. 53 debbono essere depositati in copia conforme entro trenta giorni dall'avvenuta registrazione sia presso l'Ufficio dell'Industria, sia presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile e Penale.

#### Art.15

(Ambito di applicazione degli articoli 19 e 21 Legge 28 aprile 1999 n. 53)

Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 21 della Legge 28 aprile 1999 n.53 si applicano alle Società costituite ai sensi della stessa legge ed alle Società costituite ai sensi della Legge 13 giugno 1990 n. 68.

### **Titolo V**

#### **Modifica documenti per la richiesta ed il rilascio di licenza**

#### Art.16

(Documenti per la richiesta di licenza individuale)

I documenti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della Legge 28 aprile 1999 n.53 sono così modificati:

- a. certificato di residenza;
- b. certificato penale;
- c. breve relazione sull'attività oggetto della licenza richiesta;
- d. oggetto della licenza e ambito di operatività della stessa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 3.

#### Art.17

(Documenti per il rilascio di licenza)

I documenti richiesti dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio per il rilascio di licenza individuale o in favore di società di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 11 della Legge 28 aprile 1999 n. 53 sono così modificati:

- a. contratto di locazione o di leasing immobiliare o di comodato ovvero certificato catastale attestante la proprietà o l'usufrutto per l'intera quota con attestazione che i locali non sono sede di altra attività;
- b. certificato di abitabilità e/o conformità edilizia adeguato alla tipologia dell'intera attività oggetto della licenza;
- c. ultimo progetto approvato dal quale risulti la planimetria dei locali;
- d. indicazione dei mq. utili e del numero civico del locale;
- e. pagamento della tassa di cui alla Legge 1 luglio 1992 n.52;
- f. per l'eventuale avvio dell'attività produttiva autorizzazioni e verifiche di cui al quinto comma dell'Art.174 della Legge 19 luglio 1995 n. 87.

Per il rilascio della licenza individuale occorre inoltre:

- a. certificato di non occupazione;
- b. eventuale denominazione assunta dell'attività;
- c. eventuali certificati, attestati di studio o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come

specificamente richiesti nelle singole tipologie degli oggetti dell'attività d'impresa elencati nel decreto reggenziale di cui all'art.3 della Legge 28 aprile 1999 n.53.

Per il rilascio di licenza a favore di società occorre inoltre:

- a. certificato di non occupazione di entrambi i soci promotori attestante l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, Enti Autonomi dello Stato, Aziende Autonome di Stato, l'Istituto per la Sicurezza Sociale o l'Università;
- b. certificato di vigenza.

## **Titolo VI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### Art.18

(Disposizioni transitorie)

Le istanze di nulla osta che hanno ottenuto l'accoglimento di massima dell'iniziativa proposta da parte del Congresso di Stato a norma dell'art. 9 del Decreto 20 luglio 1999 n. 82 ottengono il nulla osta costitutivo alla costituzione della società con le procedure ed i tempi di cui all'articolo medesimo.

Tutte le altre istanze relative a licenze artigianali, industriali ovvero di nulla osta alla costituzione di società vengono esaminate sulla base delle disposizioni di cui al presente Decreto.

Art.19

(Entrata in vigore e abrogazioni)

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 15 febbraio 2002.

E' abrogato il Decreto 20 luglio 1999 n. 82 .

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 2002/1701 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Fiorenzo Stolfi*